



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

Regolamento dell'Organismo "Mediazioni Sapienza s.r.l."

Art. 1 Scopo e ambito di applicazione

Art. 2 Entrata in vigore e modifiche al Regolamento

Art. 3 Prosecuzione della procedura di mediazione instaurata nei casi di sospensione e cancellazione dell'Organismo

Art. 4 Accesso alla mediazione

Art. 5 Requisiti essenziali per il deposito dell'istanza di mediazione

Art. 6 condizione di procedibilità

Art. 7 Mediazione demandata dal giudice

Art. 8 Mediazione su clausola contrattuale o statutaria

Art. 9 Procedimento

Art. 10 Mediazione in modalità telematica

Art. 11 Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

Art. 12 Conclusione del procedimento di mediazione

Art. 13 Proposta di conciliazione

Art. 14 Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione

Art. 15 Efficacia esecutiva ed esecuzione dell'Accordo

Art. 16 Mediazione nell'azione di classe

Art. 17 Dovere di riservatezza

Art. 18 Inutilizzabilità e segreto professionale

Art. 19 Designazione del mediatore e comunicazione

Art. 20 Obblighi dei mediatori, incompatibilità e conflitti di interesse

Art. 21 Divieto di comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore

Art. 22 Accordi di collaborazione

Art. 23 Elenco dei mediatori

Art. 24 Presenza dell'avvocato

Art. 25 Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità

Art. 26 indennità e spese di mediazione

Art. 27 Tutela della privacy

Allegati

A. Tabella delle spese di mediazione

B. Codice Etico

C. Modello Scheda di valutazione



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

Art. 1 Scopo e ambito di applicazione

Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 28 /2010, si applica ai procedimenti di mediazione depositati presso l'Organismo "Mediazioni Sapienza" e che le parti intendono risolvere bonariamente, sia per assolvere la condizione di procedibilità, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.

Art. 2 Entrata in vigore e modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Responsabile della tenuta del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il presente Regolamento annulla tutti i precedenti.

Art. 3 Prosecuzione della procedura di mediazione instaurata nei casi di sospensione e cancellazione dell'Organismo

In caso di sospensione o di cancellazione dal registro, la procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della sospensione o della cancellazione, la parte che ha avviato la procedura di mediazione può individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato.

Tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito di "Mediazioni Sapienza" all'indirizzo www.mediazionisapienza.it.

L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

Art. 4 Accesso alla mediazione

Il soggetto (persona fisica o giuridica) che intenda attivare la procedura di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 del D.lgs. 28/2010 e di cui al presente regolamento può presentare domanda depositando apposita istanza nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, indirizzata a "Mediazioni Sapienza", via e-mail, o a mezzo posta, o con deposito effettuato direttamente presso la sede Legale di "Mediazioni Sapienza s.r.l." Via Miranese n. 255, 30174 Mestre (VENEZIA) o presso altra sede periferica dello stesso.



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

- In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.
- La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.
- Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.
- La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
- La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis del D.lgs. 28/2010.
- La domanda può essere redatta sul modulo reperibile sul sito web di "Mediazioni Sapienza" all'indirizzo www.mediazionisapienza.it.

Art. 5 Requisiti essenziali per il deposito dell'istanza di mediazione

L'istanza deve contenere:

- a) le generalità delle parti nonché di eventuali rappresentanti, assistenti e consulenti
- b) oggetto della lite
- c) le ragioni della pretesa in forma chiara e dettagliata
- d) valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal c.p.c.
- e) indicazione di eventuali documenti riservati al solo mediatore
- f) copia di un documento di riconoscimento valido

Art. 6 condizione di procedibilità

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

- a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

Chi intende esercitare in giudizio un'azione non è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione – secondo quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 5-quater del D.lgs. 28 del 2010:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f) nei procedimenti in camera di consiglio;
- g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
- h) nell'azione inibitoria di cui ((agli articoli 37 e 140-octies)) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 28/2010, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.

L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

Art. 7 Mediazione demandata dal giudice

Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del D.lgs. 28/2010.

La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. del D.lgs. 28/2010.

All'udienza quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

Art. 8 Mediazione su clausola contrattuale o statutaria

Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.lgs. 28/2010. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6 D.lgs. 28/2010.

La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1 D.lgs. 28/2010.

Art. 9 Procedimento

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione.

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dall'organismo; la disponibilità temporale destinata dall'organismo allo svolgimento del primo incontro, non inferiore a due ore, e le condizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima giornata;

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.

In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 28/2010, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore di cui al DM n.182 del 30.5.2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto.

Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art.9 primo comma del D. Lgs. n.28/2010.

Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio anche in deroga all'articolo 9 D.lgs. 28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

Art. 10 Mediazione in modalità telematica

Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ai sensi dell'art. 8 bis del D.lgs. 28/2010 ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

Gli incontri si svolgono con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 D.lgs. 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

Il documento informatico, sottoscritto è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

Mediazioni Sapienza si avvale della piattaforma Concilio, di proprietà della DCS Software e Servizi srl, per l'apposizione della firma elettronica qualificata (FEQ) mediante SPID per tutti coloro che non sono in possesso di una propria FEQ (smart card, token, lettore + sim da inserire nel computer). La procedura permette di richiedere ad Infocert l'attivazione di una firma digitale certificata momentanea, mediante l'identità digitale SPID, che verrà utilizzata solo ed esclusivamente per la firma del verbale di chiusura della procedura di mediazione.

Art. 11 Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Nei casi di cui al comma 2 art. 12-bis del D.lgs. 28/2010 con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Quando provvede ai sensi del comma 2 art. 12-bis del D.lgs. 28/2010, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

Art. 12 Conclusione del procedimento di mediazione

Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. L'organismo conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 1-bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore né da' atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale.

In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.lgs. 28/2010 così come riportato all'Art. 14 del Regolamento dell'Organismo

Art. 13 Proposta di conciliazione

La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore – per il tramite della Segreteria dell'Organismo - per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Art. 14 Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione

Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4 D.lgs. 28/2010.

Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

Art. 15 Efficacia esecutiva ed esecuzione dell'Accordo

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis del D.lgs. 28/2010, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica le per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 16 Mediazione nell'azione di classe

Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 840-bis del codice di procedura civile, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Art. 17 Dovere di riservatezza

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

Art. 18 Inutilizzabilità e segreto professionale

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 19 Designazione del mediatore e comunicazione

Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile dell'Organismo.

I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale così come disposto dagli artt. 24 e 25 del D.M. 150/2023.

Le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo;

Il Responsabile dell'Organismo se le parti concordemente non individuano un mediatore tra quelli iscritti nell'elenco dell'Organismo, designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'articolo 22, comma 1, lettera e) del D.M. 150/2023. Specificatamente il responsabile dell'organismo provvede alla nomina del mediatore tenendo conto della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) a valutare il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo. Successivamente alla formazione del fascicolo, "Mediazioni Sapienza s.r.l." procede alla designazione del mediatore cui è richiesta l'accettazione dell'incarico e la sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità.

Avuta notizia dell'accettazione dell'incarico e della sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità da parte del mediatore, "Mediazioni Sapienza s.r.l." invia comunicazione a tutte le parti della designazione del mediatore e della data del primo incontro.

In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, il Responsabile dell'Organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto dell'art. 22, lettera e) del D.M. 150/2023;

Art. 20 Obblighi dei mediatori, incompatibilità e conflitti di interesse

Ciascun mediatore può dichiararsi contemporaneamente disponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimo di cinque organismi.

Il mediatore designato dall'organismo esegue personalmente la prestazione.

Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile.

Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del D.lgs. 28/2010, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.

Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo commessa da un mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto.

Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'Organismo di mediazione, del Codice Etico adottato dall'Organismo.

Il mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo.

Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico, senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: "di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni"

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010 o demandata dal giudice, art.5-quater del D.lgs. 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

Il mediatore non può rifiutare l'incarico ricevuto senza giustificato motivo, pena la cancellazione dall'elenco.

Art. 21 Divieto di comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Art. 22 Accordi di collaborazione

Mediazioni Sapienza può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

Art. 23 Elenco dei mediatori

Mediazioni Sapienza cura la redazione di un elenco di mediatori che abbiano dichiarato previamente la propria disponibilità a svolgere tali funzioni e che abbiano i requisiti di qualificazione ed onorabilità richiesti dal D.lgs. 28/2010, dal D.M. 150/2023 e s.m.i., nonché dal Codice di condotta europeo dei mediatori.

Può essere iscritto nell'Elenco, a domanda, chiunque sia in possesso dei requisiti di onorabilità e di legge previsti per l'esercizio della funzione di mediatore.

L'iscrizione e la permanenza e la cancellazione dei mediatori nell'Elenco di Mediazioni Sapienza è a discrezione insindacabile di Mediazioni Sapienza previo eventuale espletamento di una procedura di selezione teorica e pratica.

Mediazioni Sapienza può formare separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche o competenze linguistiche.

Art. 24 Presenza dell'avvocato

Nella mediazione obbligatoria art. 5 comma 1 e disposta dal giudice art. 5-quater del D.lgs. 28/2010, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato fino al termine della procedura.

Nella mediazione cosiddetta facoltativa, le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare ministeriale 27/2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 del D.lgs. 28/2010.

Art. 25 Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità

E' assicurato, alle condizioni stabilite dal Capo II bis – Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale del D.lgs. 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.

L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 26 indennità e spese di mediazione

I criteri di determinazione delle indennità di cui all'art. 28 del D.M. 150/2023 sono riportati nella tabella redatta dall'organismo e che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Gli importi dovuti e versati al primo incontro a titolo di spese di avvio e a titolo di spese di mediazione sono stati calcolati in riferimento ai valori indicati nell'art. 28 D.M. 150/2023 decurtati di 1/5.

Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.

Per le spese di avvio, sono dovuti i seguenti importi:

€ 32,00 per le liti di valore fino a € 1.000,00

€ 60,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino ad € 50.000,00

€ 88,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato

Per le spese di mediazione del primo incontro sono dovuti i seguenti importi:

€ 48,00 per le liti di valore non superiore ad € 1.000,00 e per le cause di valore indeterminabile basso

€ 96,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino ad € 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile medio

€ 136,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile alto

Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere esclusivamente gli importi di cui ai capoversi 3 e 4.

Quando la mediazione si conclude con l'accordo, al primo incontro, le parti verseranno ad integrazione le indennità corrispondenti al valore indicato all'esito del procedimento oltre la maggiorazione del 10% per il successo della mediazione, come da tabella delle indennità allegata.

Qualora l'accordo si raggiunga agli incontri successivi al primo, le parti verseranno ad integrazione le indennità corrispondenti al valore indicato all'esito del procedimento oltre la maggiorazione del 25% per il successo della mediazione, come da tabella delle indennità allegata.

Le indennità come da tabella allegata al presente Regolamento sono riferibili alla Tabella A del Decreto Ministeriale 150/2023, importi calcolati sui valori minimi decurtati di 1/5.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura Civile.

Le spese di mediazione, spese di avvio e indennità per il primo incontro, sono corrisposte per intero prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. Il saldo a conclusione della procedura di



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

mediazione. Le indennità comprendenti l'eventuale buon esito devono comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di

nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Art. 27 Tutela della privacy

I dati raccolti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dei "Provvedimenti del Garante privacy sul trattamento dati sensibili e giudiziari" ed in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e mediante l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

+++++



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

Allegati al regolamento

ALLEGATO A. - Tabella delle spese di mediazione (i.v.a. inclusa)

TABELLA DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE D. M. n. 150/2023

MEDIAZIONI OBBLIGATORIE: materie del contenzioso per cui la mediazione è condizione di procedibilità, mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale come da art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010

Ai sensi dell'art. 34 del D.M. 150/2023, le spese di indennità comprendenti le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione, e le spese vive sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

Quando il procedimento di mediazione si conclude al primo incontro senza conciliazione e non prosegue con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi indicati nella tabella sottostante, così come previsto dall'art. 28 del D.M. 150/2023.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

Valore della Lite	Spese di Avvio (con iva)	Spese di Mediazione (con iva)	Totale Spese di Indennità (con iva)
Fino a € 1.000,00	€ 39,04	€ 58,56	€ 97,60
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 73,20	€ 117,12	€ 190,32
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 73,20	€ 117,12	€ 190,32
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 73,20	€ 117,12	€ 190,32
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 73,20	€ 117,12	€ 190,32
Da € 50.001,00 a € 150.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28

Quando il procedimento di mediazione si conclude con la conciliazione e quando la procedura prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'art. 30 del D.M. 150/2023.

In caso di conciliazione al primo incontro di mediazione, le parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione di cui alla colonna **A)** che segue. In caso di procedimento di mediazione che prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione, le parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione di cui alla colonna **B)** che segue. In caso di procedimento di mediazione che prosegue con incontri successivi al primo e si conclude con conciliazione, le parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione di cui alla colonna **C)** che segue.

Valore della Lite	A) Totale da aggiungere per 1° incontro con accordo (con iva)	B) Totale da aggiungere per più incontri senza accordo (con iva)	C) Totale da aggiungere per più incontri con accordo (con iva)
Fino a € 1.000,00	€ 21,47	€ 19,52	€ 24,40
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 42,94	€ 39,04	€ 48,80
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 182,51	€ 165,92	€ 207,40
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 343,55	€ 312,32	€ 390,40
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 644,16	€ 585,60	€ 732,00
Da € 50.001,00 a € 150.000,00	€ 1.105,81	€ 1.005,28	€ 1.256,60
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 1.427,89	€ 1.298,08	€ 1.622,60
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.501,49	€ 2.274,08	€ 2.842,60
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 4.004,53	€ 3.640,48	€ 4.550,60
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 4.756,05	€ 4.323,68	€ 5.404,60
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 6.795,89	€ 6.178,08	€ 7.722,60



"**MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l.**"

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

SPESE VIVE

Servizio di notifica convocazioni:

- 1) € 18,30 (iva inclusa) per ogni convocazione inviata tramite pec
- 2) € 30,50 (iva inclusa) per ogni convocazione inviata tramite raccomandata

Servizio di mediazione in modalità telematica e di firma elettronica qualificata per la sottoscrizione dei verbali di mediazione conclusivi:

- 1) € 15,00 (iva inclusa) per mediazione in modalità telematica
- 2) € 5,00 (iva inclusa) per ogni firma elettronica qualificata

Servizio di riprogrammazione incontro di mediazione richiesto dalle parti:

- € 30,50 (iva inclusa) per ogni rinvio richiesto

ALLEGATO B. - Modello scheda di valutazione

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
E DELL'ATTIVITA' DEL MEDIATORE**

Ai sensi dell'art. 22, comma 1/Z aa) D.M. 150/2023, il presente questionario di valutazione del servizio di mediazione e dell'attività del mediatore è sottoposto alle parti di ciascun procedimento di mediazione, al termine dello stesso.

GIUDIZIO DA ESPRIMERE CON UN PUNTEGGIO CHE VA DA 1 (INSUFFICIENTE) A 5 (OTTIMO).

Generalità della parte che compila il questionario:

[REDACTED]

1) TIPOLOGIA DI MEDIAZIONE CUI SI È PRESO PARTE:

- Volontaria Obbligatoria Delegata dal Giudice Clausola contrattuale

2) VOTO DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE DI "MEDIAZIONI SAPIENZA S.R.L."

Sede di [REDACTED] 1 2 3 4 5

3) GIUDIZIO COMPLESSIVO SU:

- Semplicità della procedura 1 2 3 4 5
- Chiarezza e comprensibilità della modulistica 1 2 3 4 5
- Trasparenza delle procedure 1 2 3 4 5
- Comfort degli ambienti 1 2 3 4 5
- Chiarezza delle informazioni ottenute 1 2 3 4 5



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

- Precisione e completezza delle informazioni ottenute 1 2 3 4 5
- Disponibilità e cortesia del personale 1 2 3 4 5
- Riservatezza 1 2 3 4 5

4) GIUDIZIO SUL MEDIATORE

- Disponibilità e cortesia del personale del mediatore 1 2 3 4 5
- Preparazione e professionalità del mediatore 1 2 3 4 5
- Chiarezza espositiva 1 2 3 4 5
- Imparzialità, indipendenza, neutralità 1 2 3 4 5
- Riservatezza 1 2 3 4 5

5) COME È VENUTO A CONOSCENZA DEL SERVIZIO DI "MEDIAZIONI SAPIENZA S.R.L."?

6) EVENTUALI SUGGERIMENTI PERCHÉ IN FUTURO IL SERVIZIO POSSA MEGLIO RISPONDERE ALLE SUE ASPETTATIVE ED ESIGENZE

Luogo

Data

Firma della parte che ha compilato il questionario



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

ALLEGATO C. - Codice etico

CODICE ETICO

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'organismo di mediazione a cui è iscritto.
4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione;.
6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri,
7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

10. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
12. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorrono uno o più presupposti previsto dalla legge.
13. Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.
14. Il mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.
15. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.